

A tale proposito sono lieto di potergli dire che già da lungo tempo furono avviate pratiche dal ministro dell'interno per mettere quel lazzeretto nella condizione normale a cui ha diritto di venir ridotto.

Non tacerò che si è incontrato qualche ostacolo specialmente per essere parte di quel locale destinata a bagno; e forse questa circostanza, alla quale si connette ancora un'altra grave questione di fatto, quella, cioè, di riordinare il nostro sistema penale, potrà far sì che si frappongano ulteriori difficoltà a conseguire l'intento; ma certamente il Ministero porrà ogni cura ad eliminarle, e non dispera che vengano superate e sia raggiunto lo scopo che a tale riguardo noi tutti ci prefiggiamo.

Dichiaro adunque, terminando, che accetto le modificazioni presentate dalla Commissione, e prego la Camera di volere accogliere l'aggiunta che ebbi l'onore di proporle.

PRESIDENTE. Le modificazioni proposte dalla Commissione sono quelle di cui ho già data lettura.

Chi approva quest'aggiunta colle modificazioni proposte dalla Commissione è pregato d'alzarsi.

(È approvata.)

Metto ora ai voti l'ultimo paragrafo dell'articolo 62 che parimente rimase sospeso.

(È approvato.)

Metto ai voti in complesso l'articolo 62, di cui sono già stati approvati i paragrafi che lo compongono.

(È approvato.)

Non rimane che l'aggiunta dell'onorevole Bortolucci di cui fu data lettura nella passata seduta.

PUCCIONI. Domando la parola sull'emendamento proposto dall'onorevole Bortolucci.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PUCCIONI. Sull'emendamento proposto dall'onorevole Bortolucci io propongo la questione pregiudiziale, perchè egli domanda la pubblicazione di vari articoli del Codice penale sardo nelle provincie toscane.

Ora è un fatto indubitato che tutti gli articoli di cui l'onorevole Bortolucci domanda la pubblicazione sono già pubblicati e colla legge del 5 luglio 1860, n° 4142, e colla legge del 18 dicembre 1862, n° 1046.

Con codeste leggi furono pubblicati, nelle provincie toscane, tutti gli articoli di cui parla l'onorevole Bortolucci, meno gli ultimi due, vale a dire gli articoli che si riferiscono alla definizione delle armi proprie ed improprie: ma rispetto a questi due articoli, se non erro, fu approvato un emendamento ed uno degli articoli della Commissione, col quale fu stabilito che per armi proprie ed improprie s'intendevano quelle definite negli articoli 453 e 454 del Codice penale sardo.

Così stando le cose, è manifesto che la proposta è inutile, che provvede ad un bisogno cui si è già soddisfatto e che non è luogo per parte della Camera a deliberare.

BORTOLUCCI. Quante volte sia vero, quello che io non

credo, che gli articoli, dei quali io domando la pubblicazione e l'attivazione, siano stati pubblicati anche in Toscana, capisco che allora la mia aggiunta rimane senza alcuna efficacia giuridica. Ma io credo che la legge alla quale ha voluto alludere l'onorevole Puccioni non si estenda che ai reati speciali in essa contemplati: che quindi sia necessario, per non mettere nell'imbarazzo e nel dubbio i tribunali ed i giudici nell'applicazione delle pene che riguardano il contrabbando, il decretare la pubblicazione anche nelle provincie toscane, per gli effetti della legge del contrabbando, degli articoli 56, 61, 67, 453 e 454 del Codice penale del regno sardo, giacchè sono in stretta e piena relazione colle disposizioni della legge che noi abbiamo adottato sul contrabbando medesimo.

Relativamente poi agli articoli 453 e 454, che riguardano la qualità delle armi, non è vero quello che ha asserito l'onorevole Puccioni, giacchè la Camera non ha adottato il mio emendamento, ma ha dichiarato che per armi all'effetto del contrabbando si debbano considerare quelle che sono contemplate negli articoli 453 e 454 del Codice sardo, i quali due articoli non sarebbero mai stati pubblicati nelle provincie toscane. Quindi per essi almeno è indispensabile l'ordinarne la pubblicazione e l'attivazione anche in dette provincie; diversamente non vi potrebbero ricevere la loro applicazione.

PUCCIONI. Permette, signor presidente?

Quanto a questa ultima parte della proposta Bortolucci, mi pare che si potrebbe raggiungere l'intento se la Commissione acconsentisse di aggiungere al n° 1 dell'articolo 3 dell'allegato, cui l'onorevole Bortolucci si riferisce, le parole: *che saranno pubblicate nelle provincie toscane.* Quanto agli altri articoli, di cui l'onorevole Bortolucci crede necessaria la pubblicazione, mi pare che una volta che la Camera ha stabilito che le pene del carcere le quali sono comminate dalla legge sul contrabbando, saranno graduabili a seconda delle disposizioni del Codice penale vigente nelle altre provincie del regno, sia manifesta l'inutilità della pubblicazione di codesti articoli, i quali, lo ripeto, sono già pubblicati in queste nostre provincie.

BORTOLUCCI. Mi spiace di dover insistere su questo particolare che pare superfluo, ma se l'onorevole Puccioni guarda quali sono i casi nei quali si ordinò la pubblicazione di quegli articoli in Toscana, dovrà convenire meco, che quando i giudici fossero chiamati ad applicare la legge speciale del contrabbando, potrebbero benissimo dubitare se quegli articoli a cui allude siano relativi anche ai reati di contrabbando.

Quindi io credo che sia, se non necessario, almeno molto conveniente, per evitare ogni dubbio, di ordinare la pubblicazione degli articoli accennati nella mia proposta, i quali poi in sostanza non riguardano che la graduabilità delle pene, e la facoltà concessa ai tribunali di far uso dell'arbitrio, entro i limiti minimo e